

## REGOLAMENTO (CE) N. 1119/96 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1996

relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1º luglio 1996-30 giugno 1997)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che in forza degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario d'importazione annuo di 169 000 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso; che devono essere definite le modalità di applicazione del contingente per il periodo dal 1º luglio 1996 al 30 giugno 1997;

considerando che occorre tener conto del fabbisogno di talune regioni della Comunità che accusano una penuria considerevole di bovini destinati all'ingrasso; che, poiché tale fabbisogno è accentuato in Italia e in Grecia, si deve soddisfare in via prioritaria la domanda di detti Stati membri;

considerando che per garantire una transizione graduale dal dispositivo del cosiddetto bilancio previsionale alle modalità relative all'attuale contingente tariffario si devono adottare appropriate disposizioni, in special modo per conservare il metodo di ripartizione fra gli importatori tradizionali e gli operatori che possano dimostrare di esercitare un commercio attivo di animali vivi con paesi terzi;

considerando che è necessario disporre che il regime venga gestito tramite titoli d'importazione; che a tale scopo occorre definire in particolare le modalità di presentazione delle domande nonché gli elementi che vi devono figurare e i titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95<sup>(3)</sup>, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni

bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/95<sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione di tale contingente tariffario richiede la rigorosa sorveglianza sulle importazioni e controlli effettivi quanto all'uso e alla destinazione dei prodotti importati; che pertanto l'importazione deve aver luogo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione;

considerando che deve essere costituita una cauzione per garantire che gli animali siano ingrassati per almeno 120 giorni in unità di produzione designate; che l'importo della cauzione va fissato tenendo conto della differenza tra i dazi doganali applicabili all'interno e al di fuori del contingente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(6)</sup>, che vieta gli scambi fra la Comunità europea e le Repubbliche della Serbia e del Montenegro, è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 462/96<sup>(7)</sup>, che tali repubbliche possono pertanto accedere al presente regime;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È aperto, per il periodo dal 1º luglio 1996 al 30 giugno 1997, un contingente tariffario di 169 000 capi di animali vivi della specie bovina di cui ai codici NC 0102 90 05, 0102 90 29 o 0102 90 49, destinati all'ingrasso nella Comunità.

2. Il dazio d'importazione applicabile al contingente di cui al paragrafo 1 è di 582 ECU/t maggiorato del 16 % ad valorem.

L'applicazione di tale aliquota del dazio è subordinato alla condizione che l'animale importato venga ingrassato nello Stato membro d'importazione per un periodo di almeno 120 giorni.

Il tasso di conversione da applicare all'importo del dazio espresso in ecu è il tasso di conversione agricolo applicabile il giorno dell'importazione.

(1) GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(3) GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

(4) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

(5) GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 10.

(6) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

(7) GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.